



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 22.09.2022

Info/135/PLASTICA RICICLATA PER ALIMENTI- Regolamento Europeo per la procedure

PLASTICA RICICLATA A CONTATTO CON ALIMENTI
II REGOLAMENTO EUROPEO NE DISCIPLINA LE PROCEDURE

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (serie L 243 del 20.09.2022) è stato pubblicato il **Regolamento relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari** (disponibile [qui](#)), in vigore dal 10 ottobre 2022.

Il provvedimento è di particolare interesse **importante soprattutto per il settore del riciclo dei rifiuti plastici**.

In particolare, tale provvedimento disciplina:

- a) l'immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1935/2004, contenenti materia plastica proveniente da rifiuti o fabbricata a partire da essi;
- b) **lo sviluppo e il funzionamento di tecnologie, processi e impianti di riciclaggio**, per produrre materia plastica riciclata da utilizzare in detti materiali e oggetti di materia plastica;
- c) l'uso a contatto con i prodotti alimentari di materiali e oggetti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica destinati a essere riciclati.

Il presente regolamento entrerà in vigore il 10 ottobre 2022.

Il Regolamento permette di autorizzare processi di riciclo per la produzione di materiali plastici riciclati sicuri che possono essere impiegati in imballaggi alimentari. Inoltre **fornisce all'industria del riciclo gli strumenti necessari a definire modalità adeguate al riciclo di quelle plastiche che, con l'attuale quadro normativo, non possono essere riciclate in imballaggi alimentari**. Il Regolamento n. 282/2008, che viene abrogato, infatti non si applicava a tutte le tecnologie di riciclo, escludendo dal suo campo di applicazione la depolimerizzazione chimica, l'uso di sfridi e scarti e di strati barriera.

Oggetto delle nuove regole sono tutti i tipi di plastica riciclata e le tecnologie di riciclo impiegabili come il riciclo meccanico, il riciclo in un sistema chiuso e controllato ("Closed-Loop"), l'uso di plastica riciclata dietro una barriera funzionale e, totalmente nuovo, anche il riciclo chimico.

Il nuovo Regolamento istituisce anche un Registro pubblico delle tecnologie, dei riciclatori, dei processi di riciclaggio, degli schemi di riciclaggio (accordo tra soggetti della filiera per

ottimizzare il riciclo) e degli impianti di decontaminazione che rientrano nel suo campo di applicazione, con l'obiettivo di garantire un maggiore livello di trasparenza lungo tutta la filiera.

In particolare con tale provvedimento vengono individuate:

- le regole per il riciclo della plastica destinata al contatto con gli alimenti, che coprono l'intera catena di approvvigionamento. L'Allegato I riporta le tecnologie di riciclo idonee affinché rifiuti in plastica possano essere utilizzati per la produzione di imballaggi a contatto con alimenti: riciclo meccanico di PET post consumo (con autorizzazione dei singoli processi) e riciclaggio da circuiti di prodotti che si trovano in una catena chiusa e controllata (con l'uso di uno schema di riciclaggio). Vengono poi chiarite le prescrizioni per la raccolta e il processo di pretrattamento, quelle per la decontaminazione, per il funzionamento degli schemi di riciclaggio e per il processo di post-lavorazione e uso di materiali e oggetti di materia plastica riciclata.
- le procedure per l'autorizzazione e l'applicazione dei processi di riciclo individuati dal regolamento stesso nonché quelle per la valutazione delle nuove tecnologie di riciclo che, nel prossimo futuro, potrebbero essere sviluppate;

Nella versione pubblicata dalla Commissione è stato modificato l'articolo 13 "Monitoraggio e comunicazione dei livelli di contaminazione" recependo le osservazioni avanzate da EuRIC nel corso delle varie consultazioni che evidenziavano come non fossero fattibili e realmente applicabili sia il campionamento su ogni lotto di input di 30 t, sia l'analisi per l'identificazione di 20 contaminanti nella plastica in ingresso e in quella riciclata in uscita. Il nuovo testo infatti chiarisce che *“Il campionamento include inizialmente tutti i lotti di input e i corrispondenti lotti di output, ma la frequenza di campionamento può essere ridotta una volta ottenute medie stabili. La frequenza di campionamento è in ogni caso mantenuta a un livello atto a rilevare tendenze e/o altri cambiamenti nei livelli di contaminazione dei lotti di input, e a stabilire se la presenza di contaminanti sia ricorrente”*.

Per gli interessati agli approfondimenti si rimanda al testo del Regolamento.